



SENT. 244/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 59541, promosso da

OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Pace (c.f. PCANFR72L62H224C) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Federico (c.f. FDRFBA72M01H224L), sito in Roma, via Degli Scialoja n. 3 (pec annafrancesca.pace@avvotirc.legalmail.it)

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice

fiscale PTTNNL60E49D665K; p.e.c.

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(codice fiscale GNNGPP70B57D883T; p.e.c.

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti

(codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata:

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice

fiscale PRDSRG72L16H501O; p.e.c.

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e presso gli stessi

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli

uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 480 depositata in data 1° giugno 2021 della Corte

dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2024, con

l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, l'avv. Domenico

Marrara, per delega dell'avv. Anna Francesca Pace, per l'appellante

OMISSIS e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e

i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione

Puglia ha respinto il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ex ufficiale

della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 7 febbraio 2019, con

anzianità di servizio utile di anni 13, mesi 4 e giorni 24 al

31.12.1995, volto alla riliquidazione della pensione in godimento, in applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo dell'aliquota prevista dall'art. 44 del medesimo testo unico.

2. Il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73.

Il primo giudice ha richiamato il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/QM/2021, rilevando che il principio affermato nel ridetto arresto - che ha statuito l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% annuo ai militari con anzianità utile superiore a 15 anni al 31.12.1995 - non può essere riferito alla quota retributiva della pensione dei militari che, alla medesima data, vantavano un'anzianità utile inferiore posto che la sentenza delle Sezioni riunite ha comunque escluso l'applicabilità dell'aliquota del 44% ai militari con anzianità inferiore a 15 anni alla data del 31.12.1995.

3. Avverso la sentenza il signor OMISSIS ha interposto appello, con atto notificato in data 22 novembre 2021 e poi depositato in data 14 dicembre 2021, deducendo la pretesa violazione dell'articolo 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e la mancata attribuzione del coefficiente annuo del 2,44%.

L'opzione ermeneutica fatta propria dal primo giudice, in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 a coloro che al 31.12.1995 non avessero maturato un'anzianità pari ad almeno

15 anni di servizio sarebbe erroneamente restrittiva e successivamente smentita dal pronunciamento delle SS.RR. della Corte dei conti, n. 12/QM/2021 che ha espressamente ampliato l'ambito di riferimento del diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione, secondo l'aliquota annuale del 2,44%, anche ai militari con anzianità utile inferiore ai 15 anni.

Ha quindi chiesto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado, con riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in conformità al *dictum* di cui alla sentenza n. 12/QM/2021, con conseguente vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore costituito.

4. Con memoria in data 2.9.2024 si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale rilevando che la sentenza di primo grado sarebbe conforme alla sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite. Ha richiamato altresì l'intervento della successiva sentenza n. 12/QM/2021, che ha ribadito le conclusioni già rese dalla sentenza richiamata, in relazione agli assicurati che vantassero meno di 15 anni di anzianità al 31.12.1995, reputando, peraltro, che la sentenza di prime cure apparirebbe conforme a tali principi posto che, avendo respinto la domanda di applicazione dell'aliquota unitaria del 44% in favore di ex militare pacificamente collocato in quiescenza, con meno di 15 anni di anzianità, rispecchi l'insegnamento delle Sezioni riunite innanzi riportato.

In conclusione, si è rimesso alle valutazioni della Sezione in relazione

all'avverso appello, invocando la compensazione delle spese di giudizio.

5. All'udienza in data odierna l'avv. Domenico Marrara, per delega dell'avv. Anna Francesca Pace, per l'appellante OMISSIS e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'INPS, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

I. L'appello è meritevole di accoglimento.

E' pacifico in causa che il trattamento di quiescenza dell'attuale appellante è stato liquidato con il "*sistema misto*", sulla base del coefficiente previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura del 35%, in luogo del più favorevole 44%, previsto dall'art. 54 del medesimo decreto, non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda del ricorrente escludendo l'applicabilità del coefficiente previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con l'unico motivo di gravame il signor OMISSIS ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, reputandola errata nella parte

in cui ha escluso, nella fattispecie, il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva della pensione, con l'applicazione dell'aliquota unitaria prevista fornita dalle sentenze nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

Va rilevato che nella giurisprudenza contabile era prevalsa l'opzione ermeneutica contraria al più favorevole orientamento di riconoscere l'applicabilità dell'aliquota prevista dal citato art. 54, trovando convergenza in virtù di numerose sentenze di tutte e tre le Sezioni d'appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019) e veniva ribadita da altre sentenze, tra le quali, da ultimo, anche quelle della Sezione d'appello per la regione Sicilia (sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020).

In presenza di conflitto orizzontale di pronunciamenti, nell'ambito delle Sezione d'Appello è stato peraltro dato impulso all'intervento in chiave nomofilattica delle Sezioni riunite sia da parte del Presidente della Corte dei conti, con l'ordinanza di deferimento n. 12/2020 del 12 ottobre 2020, sia della Sezione I App., con le ordinanze n. 26 e n. 27 del 14 ottobre 2020, su questioni di massima.

Con la citata sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava*

un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%".

In seguito è emersa unanime condivisione del principio di diritto enunciato con la richiamata sentenza (cfr. *ex plurimis*, Sez. II App., sentenze n. 31/2024, 37/2024, 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021; altrettanto nelle altre Sezioni di appello: Sez. I App. n. 29/2024, n. 6/2023, n. 133/2023, 260/2023, n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; Sez. III App. n.21/2024, n. 38/2024, n. 43/2024, n. 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

II. Con successiva pronuncia n. 12/QM/2021 le Sezioni riunite, dando soluzione ai quesiti posti con le ordinanze di deferimento n. 5/2021 della Sezione III di appello e n. 25/2021 della Sezione I di appello, hanno esteso il medesimo trattamento anche *"in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni"* rilevando, anche per tale categoria, che la quota retributiva della pensione, da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Anche avuto riguardo al riconoscimento del medesimo coefficiente per le categorie di militari con anzianità inferiore ai 15 anni di servizio al 31.12.1995, la giurisprudenza contabile si è consolidata in senso conforme alla pronuncia da ultimo richiamata (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II app., n. n. 124/2023, n. 35/2022; Sez. app. Sicilia nn.57/2021, 69/2021, 83/2021 e 162/2021).

In relazione al caso di specie, tenuto conto che l'appellante ha maturato al 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, deve quindi trovare applicazione il principio affermato dalla pronuncia n. 12/QM/2021.

La sentenza impugnata va conseguentemente riformata, con riconoscimento al signor OMISSIS del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all'effettivo soddisfo.

Quanto alle spese di giudizio va disposta la liquidazione, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 700,00 per diritti ed onorari defensionali per questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario, confermandosi la compensazione di quelle del primo grado in ragione della non ancora intervenuta pronuncia nomofilattica alla data della pubblicazione della sentenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto di OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44 per cento. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio sono liquidate a favore del signor OMISSIS nella misura di euro 700,00 per diritti ed onorari defensionali per questo grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024.

L’Estensore	Il Presidente
(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)
F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 1 OTT. 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 1 OTT. 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 1 OTT. 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

SENT. 244/2024

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco